CAMERA DEI DEPUTATI N. 557

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOCCO, FELISETTI, MAGNANI NOYA MARIA, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LAGANGA, LENOCI, NONNE, LAGORIO, CASALINUOVO, ALBERINI, LIOTTI

Presentata l'11 agosto 1979

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della passata legislatura, su iniziativa della senatrice Tullia Carettoni Romagnoli, era stata approvata dal Senato la disciplina di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore con la previsione di abrogazione delle norme del Codice Penale di cui all'articolo 544 (matrimonio come causa estintiva dei reati di violenza carnale, ratto, corruzione eccetera), all'articolo 587 (omicidio o lesioni per causa d'onore), all'articolo 592 (abbandono di neonato per causa d'onore) e con una nuova formulazione dell'articolo 578 del codice penale (infanticidio per causa d'onore) consistente in una diversa misura della sanzione penale in presenza di alterazioni psichiche della madre.

Passata all'esame della Camera la proposta di legge incontrava difficoltà relativamente alla nuova previsione dell'articolo 578 del Codice Penale nella quale sembrava rinvenirsi, nella determinazione della sanzione penale, una disciplina non coordinata con i princìpi informativi del diritto penale, nel senso che tale nuova disciplina parrebbe introdurre una fattispecie delittuosa anomala.

L'anticipato scioglimento della legislatura comportava la caduta della proposta.

Essa viene qui ripresa attraverso questa nuova proposta di legge, la quale, tenendo conto di quanto già acquisito e maturato sia sul piano della società civile che sul piano della legislazione (nuova disciplina dell'interruzione della gravidanza) e delle proposte legislative non pervenute a conclusione, dà per acquisite anche le motivazioni di fondo che sorreggono la proposta stessa.

Infatti una serie ben nota di episodi, di comportamenti e di esperienze, che hanno visto spesso come protagonista la donna, ha dimostrato l'avvenuto superamento, sia sul piano sociale, che culturale che civile, di quella che un tempo fu intesa come « causa d'onore ».

Ciò premesso e ritenuto, la proposta di legge si articola nella previsione pura e semplice di abrogazione degli articoli 544, 587, 592 del codice penale per motivi di tutta evidenza.

Per quanto riguarda invece l'articolo 578 i proponenti ritengono che sia opportuno fare ricadere la disciplina del caso in quella generale di cui ai delitti contro la persona (cap. I, Tit. XII del codice penale), con temperamenti della pena attraverso l'esclusione delle aggravanti di cui agli articoli 576 n. 1) e 2) e 577 del codice penale e la diminuzione a sensi dell'articolo 89 del codice penale.

Tutto questo ove ricorrano le condizioni di turbativa psichica enunciate nel testo dell'articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. (*Infanticio in istato di alterazione psichica*).

La donna che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica, connesso col parto, che, pur non ricorrendo le condizioni dell'articolo 89 del codice penale, ne riduca la capacità di intendere e volere, è punita a sensi dell'articolo 575 del codice penale.

Non sono applicabili le aggravanti di cui all'articolo 576 n. 1) e 2), né quelle di cui all'articolo 577 e la pena è diminuita nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 89 del codice penale ».